

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

463° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 12 MARZO 1990

INDICE

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali *Pag.* 3

CONVOCAZIONI *Pag.* 12

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

LUNEDÌ 12 MARZO 1990

213^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mammì e il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Tempestini.

La seduta inizia alle ore 17,30.

*IN SEDE CONSULTIVA***Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138)****Pozzo ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140)****Macaluso ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159)****Pecchioli ed altri: Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione (2028)**

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Il senatore MAZZOLA dà conto di uno schema di parere, da lui predisposto, in linea di massima favorevole per gli aspetti di competenza. Nel documento si sottolinea che il testo approvato dalla 8^a Commissione permanente, pur rappresentando un notevole passo avanti sulla via segnata dalla sentenza n. 826/1988 della Corte costituzionale, lascia tuttavia irrisolti taluni problemi.

In particolare, restano da chiarire gli aspetti concernenti le concessioni e i controlli. A tale riguardo, l'articolo 17, commi 3 e 4, sembra eccessivamente restrittivo nell'identificazione dei soggetti abilitati a richiedere la concessione. Da essi sono escluse infatti le associazioni non riconosciute (e dunque partiti, sindacati, associazioni culturali), ciò che potrebbe dar luogo a dubbi di costituzionalità, concernenti il diritto d'informazione, sancito dall'articolo 21 della Costituzione. Il comma 12 dello stesso articolo 17 dà altresì luogo ad

una disparità di trattamento, per effetto delle disposizioni che stabiliscono come criterio preferenziale per il rilascio della concessione o del suo rinnovo la presenza sul mercato, e cioè gli indici di ascolto relativi alle trasmissioni già effettuate. Si favorisce, per tal via, quanti hanno operato nell'assenza di una specifica normativa, penalizzando, invece, chi, in assenza di regole, si era astenuto dall'operare; ciò che configura una ipotesi di violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione.

L'articolo 20, comma 4 (che consente la possibilità di un numero massimo di tre concessioni in ambito nazionale, in capo ad un solo soggetto) rischia inoltre di riprodurre la situazione provvisoriamente autorizzata dalla legge n. 10 del 1985, senza peraltro rispettare il dettato della citata sentenza della Corte costituzionale. Insufficiente appare inoltre il richiamo all'articolo 2359 del codice civile, operato al comma 5 dello stesso articolo 20, atteso che, al di là delle ipotesi ivi contemplate, possono ben realizzarsi altre forme di connessione o di collegamento, anche indirette o di mero fatto, come ricordato nella sentenza n. 826 del 1988 della Corte costituzionale.

Per quanto concerne il problema dell'incrocio tra mezzi di comunicazione radiotelevisiva e carta stampata, il senatore Mazzola fa notare che il testo dell'articolo 15, approvato dalla 8ª Commissione permanente, rappresenta un tentativo di definire correttamente le questioni legate al tema delle posizioni dominanti, realizzando così un deciso passo in avanti rispetto al disegno di legge n. 1138, di iniziativa governativa. Ogni eventuale modifica tendente ad una riduzione dei parametri sulla base dei quali indicare le posizioni dominanti determinerebbe invece possibili violazioni degli articoli 3 e 21 della Costituzione.

Per quanto poi concerne la figura del Garante, di cui all'articolo 6, al fine di evitare che si determini un vuoto nell'operatività dei controlli, occorrerebbe esplicitare che, in attesa dell'entrata in funzione degli uffici del nuovo organo, continuano ad operare quelli del vigente Garante dell'editoria.

Passando quindi all'esame delle scadenze temporali fissate per l'entrata in vigore delle norme *anti-trust*, il senatore Mazzola evidenzia che dal combinato disposto degli articoli 17, comma 12, 34, comma 2 e 35 emerge una scansione cronologica in base alla quale tali norme sono destinate a divenire operanti circa tre anni dopo l'approvazione della legge, per tal via sostanzialmente eludendo le indicazioni della Corte costituzionale.

Per quanto poi concerne la pubblicità, nello schema di parere si osserva che l'articolo 7 prevede indici di affollamento diverso per l'emittenza pubblica e per quella privata, ciò che rischia di determinare una violazione del disposto degli articoli 3 e 41 della Costituzione. L'articolo 7, comma 4, che detta le regole relative alle interruzioni pubblicitarie, contiene inoltre un richiamo a «fasi distinte dell'azione, della narrazione e dell'esposizione» che appare insufficiente ad assicurare la tutela del diritto morale di autore riconducibile agli articoli 3, 21 e 33 della Costituzione.

Sempre in tema di disparità di trattamento tra la concessionaria pubblica e l'emittenza privata si pone poi il problema del tetto

pubblicitario alla RAI, previsto all'articolo 27 del testo. Tale problema va valutato con grande attenzione, in quanto coinvolge anche la questione del canone di abbonamento e della eventuale soppressione di esso. Pur apprezzando la preoccupazione secondo cui l'abolizione del tetto spingerebbe il servizio pubblico sulla via della ricerca dell'*audience*, e quindi della pubblicità, determinando il rischio della sua trasformazione in una emittente commerciale, resta aperto, ad avviso del senatore Mazzola, il problema di una disparità di trattamento, che solleva perplessità in relazione agli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione.

Dopo aver sottolineato la debolezza del complesso delle norme che si riferiscono alla tutela dell'utente, il relatore si dichiara perplesso circa gli articoli 9 e 23 del testo, che danno luogo a suo avviso ad un'ulteriore disparità di trattamento. La norma dell'articolo 23 sulle concessionarie di pubblicità sembra infatti di immediata applicazione per quanto riguarda la Sipra, mentre alle concessionarie private si applicherebbe il rinvio di almeno tre anni. L'articolo 9, commi 8 e 9, concernente la riserva in favore della produzione comunitaria, si applica invece immediatamente alla RAI, mentre per i privati l'entrata in vigore è ancorata alla data di concessione.

Non appare inoltre più giustificata - prosegue il senatore Mazzola - la distinzione, operata dal testo, tra il Garante preposto alle reti televisive private e la Commissione parlamentare di vigilanza per la RAI-Tv: identica è infatti, nei due casi, la necessità di tutelare i destinatari del messaggio radiotelevisivo, che prescinde dalla natura pubblica o privata dell'emittenza. Propone pertanto di suggerire la soppressione della Commissione parlamentare, affidando al Garante la tutela, la garanzia e il rispetto dei principi di correttezza dell'informazione e del pluralismo per quanto riguarda sia l'emittente pubblica sia quella privata, e riconsegnando altresì alla proprietà i compiti relativi alla nomina del consiglio di amministrazione della RAI.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore FIORI ricorda che la citata sentenza n. 826 del 1988 della Corte costituzionale sottolineava la centralità della questione delle risorse pubblicitarie. Il testo approvato dalla 8ª Commissione stabilisce invece tetti diversi per l'emittenza privata e per quella pubblica. Tale vincolo, peraltro, consentirebbe, ad esempio, un'ulteriore crescita del gruppo Mondadori-Fininvest.

Il senatore MAFFIOLETTI, premesso il suo apprezzamento per la proposta di parere elaborata dal senatore Mazzola, che costituisce una utile base di approfondimento, fa notare che il testo proposto dall'8ª Commissione permanente costituisce un contributo positivo, ma non definitivo, sulla via segnata dalla sentenza n. 826 del 1988, dati i rischi di incostituzionalità del testo segnalati dallo stesso senatore Mazzola. Da un punto di vista formale occorrerebbe inoltre precisare che le perplessità segnalate costituiranno altrettante osservazioni formulate dalla Commissione.

Con specifico riguardo alla questione delle concessioni e dei controlli, il senatore Maffioletti sottolinea l'opportunità di individuare

non solo quali soggetti restino esclusi dalla concessione, ma anche quali restino invece inclusi: ciò allo scopo di meglio precisare l'origine dei dubbi in proposito già avanzati dal senatore Mazzola, sotto il profilo del rispetto del diritto di informazione, costituzionalmente sancito all'articolo 21. L'attribuzione di criteri preferenziali ai fini del rilascio o del rinnovo della concessione, dei cosiddetti «indici di ascolto» relativi a trasmissioni già effettuate, di cui all'articolo 17, comma 12, dà inoltre luogo ad un *favor* nei confronti dei soggetti che hanno già avuto ingresso nel sistema. Anche questo costituisce un elemento sul quale è opportuna una adeguata riflessione da parte della Commissione.

La norma di cui all'articolo 20, comma 4 (che consente la possibilità di un numero massimo di tre concessioni nell'ambito nazionale in capo ad un solo soggetto), non comporta unicamente dei rischi di incostituzionalità, ma si presenta realmente difforme da quanto già affermato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 826.

Per quanto ha poi riguardo all'articolo 20, comma 5, non è sufficiente il mero richiamo, ivi contenuto, all'articolo 2359 del codice civile, che elude il fenomeno delle forme di collegamento di mero fatto, pur ricordato nella richiamata sentenza della Corte costituzionale. Risulta inoltre, a tale proposito, assolutamente carente ogni riferimento ai settimanali. Le osservazioni del senatore Mazzola relative alle scadenze temporali fissate per l'entrata in vigore delle norme *anti-trust*, appaiono, ad avviso del senatore Maffioletti, parzialmente superate dal testo approvato dalla Commissione.

Pur concordando sulle osservazioni svolte in tema di pubblicità, egli fa inoltre notare che non può parlarsi di disparità di trattamento tra emittenza pubblica ed emittenti private limitandosi a richiamare formalisticamente gli articoli 3 e 41 della Costituzione. La fissazione di un tetto pubblicitario certamente non favorisce il servizio pubblico e va pertanto complessivamente riconsiderata.

Dopo aver concordato circa la valutazione di debolezza del complesso di norme che si riferiscono alla tutela dell'utente, il senatore Maffioletti fa notare che la pretesa disparità di trattamento sottolineata con riferimento agli articoli 9 e 23 del disegno di legge, appare superata dal testo approvato dalla 8^a Commissione.

Problema delicato è poi quello relativo alla Commissione parlamentare di vigilanza per la RAI. Ogni rilievo al riguardo implica infatti valutazioni di opportunità politica, ed esula pertanto dalle competenze della Commissione affari costituzionali.

Il senatore MAZZOLA ribadisce che il tema dei controlli è collegato al fatto che l'esigenza di tutela dei destinatari del messaggio televisivo si pone sia in relazione alla RAI che alle emittenti private. Non si comprende perciò la diversità degli organi di controllo, identico essendo il bene da tutelare.

Il senatore MAFFIOLETTI fa osservare che, sotto il profilo costituzionale, è essenziale l'esistenza di una garanzia. Non è invece opportuno che nel parere si suggerisca quali modalità la garanzia deve assumere, ferma restando l'esigenza che si ponga in essere una struttura a ciò idonea, congrua ed efficace. Insiste comunque che l'argomento

della Commissione di vigilanza è questione annosa e delicata che perciò non può essere esaustivamente trattata nel parere in discussione.

Il presidente ELIA suggerisce l'opportunità che la discussione proceda sulle linee generali dello schema di parere predisposto dal relatore, rinviando ad un momento successivo altre specificazioni sui singoli punti.

Il senatore SANTINI ritiene che, considerato l'andamento del dibattito, un utile chiarimento potrebbe essere fornito dal ministro Mammi.

Il senatore GUIZZI sostiene che lo schema di parere predisposto dal relatore rischia di rimettere in discussione aspetti qualificanti del testo elaborato dalla Commissione di merito e pertanto è opportuno che il Ministro si pronunci a questo riguardo. Qualora lo schema di parere dovesse essere mantenuto nella formulazione attuale, a malincuore il Gruppo del PSI dovrebbe orientarsi in senso contrario.

Interviene quindi il ministro MAMMÌ, il quale fornisce le precisazioni richieste. Riguardo al rilievo, contenuto nello schema di parere, secondo cui sarebbe opportuno comprendere tra i destinatari di concessioni anche le associazioni non riconosciute, il Ministro mette in guardia contro il pericolo di rendere inapplicabile la norma ovvero di diminuirne gli *standard* necessari ad assicurare la trasparenza del sistema. Si richiama inoltre ai precedenti delle norme contenute nel disegno di legge, in merito al limite massimo di tre concessioni in ambito nazionale che possono essere detenute da un solo soggetto. In passato si riteneva infatti eccessivamente lassista la disposizione che intendeva riservare ai privati soltanto il 25 per cento delle frequenze; occorre quindi che la normativa *anti-trust* in discussione tenga conto della situazione reale, in quanto la disciplina non può essere la migliore in astratto, ma quella possibile in un dato momento politico. Dopo aver quindi fornito alcune indicazioni sul numero di reti (RAI, Fininvest nonché di altri operatori) diffuse su tutto il territorio nazionale, il ministro Mammi fa presente che le preoccupazioni del relatore per quanto attengono il richiamo, giudicato insoddisfacente, all'articolo 2359 del codice civile, sono soddisfatte dal testo definitivo della 8^a Commissione, il quale all'articolo 36 precisa il fenomeno del controllo e del collegamento tra società e stabilisce l'obbligatorietà della comunicazione al Garante di eventuali patti parasociali.

L'esclusione dalla normativa *anti-trust* del settore dei settimanali e periodici è da porre in relazione inoltre, prosegue il ministro Mammi, al carattere eterogeneo delle pubblicazioni che si comprendono in questa categoria, fermo restando che un'influenza sull'opinione pubblica viene svolta da ogni genere di attività editoriale; è indubitabile comunque che un'influenza diretta e immediata viene svolta in modo precipuo dall'emittenza radio-televisiva e dalla stampa quotidiana. Chiarisce inoltre che il testo definitivamente approvato dalla Commissione di merito prevede scadenze differenziate per quanto attiene l'entrata in

vigore della normativa *anti-trust*, in relazione alla natura nazionale o locale delle reti televisive.

Una diversa disciplina per quanto attiene agli indici di affollamento nei confronti della società concessionaria pubblica e dei privati si giustifica secondo il Ministro perchè, diversamente, non si comprenderebbe la conservazione di un servizio pubblico. A suo avviso non c'è forma peggiore di censura di quella derivante dall'ossessiva ricerca dell'*audience*, nè il sistema nel suo insieme può essere caratterizzato da un'emittenza tutta sostanzialmente commerciale. Se la RAI dovesse rivolgersi direttamente al mercato per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria, occorrerebbe abolire il canone e con ciò stesso verrebbe ad essere soppresso il servizio pubblico. Fornisce quindi alcuni elementi di informazione sui maggiori introiti pubblicitari della RAI, che dal 1980 hanno registrato un incremento assai superiore al tasso di inflazione. Egli è comunque del parere che un'eventuale abolizione del tetto pubblicitario attenga più ad un profilo di merito che ad un aspetto di costituzionalità; l'opinione del Governo è in ogni caso attestata sul mantenimento del canone radiotelevisivo.

Dopo aver inoltre sottolineato che nessuna forma di controllo contenutistico sulla programmazione può essere svolta nei confronti dell'emittenza privata, mentre analoghe controindicazioni non sussistono nei confronti del servizio pubblico, il Ministro fa presente che tale attività non potrebbe comunque essere svolta dall'Esecutivo, bensì da un organo parlamentare, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale. Nè è pensabile l'unificazione di questa funzione in capo al Garante, il quale è un organo monocratico e pertanto non potrebbe svolgerla in termini operativamente efficaci.

In relazione ad una richiesta di chiarimento avanzata dalla senatrice TOSSI BRUTTI, relativa all'articolo 17, comma 12, il ministro MAMMÌ fa notare che la norma è finalizzata a favorire la mobilità del sistema e che la preoccupazione segnalata dal senatore Mazzola circa una possibile disparità di trattamento va dunque riferita unicamente alla prima concessione. Occorrerà perciò riflettere, introducendo adeguate norme transitorie.

Richiama quindi l'attenzione dei commissari sui dati, relativi al 1988, acquisiti dal Garante dell'editoria - e contenuti nella relazione al testo proposto dalla 8^a Commissione permanente - relativi alle percentuali di presenza sul mercato della RAI e dei principali gruppi privati. Da tali dati emerge come la consistenza del gruppo Fininvest sommato al gruppo Mondadori sia del 22 per cento. Per questa parte quindi il disegno di legge in discussione non si limita a fotografare la situazione esistente.

Con specifico riguardo alla pubblicità, il Ministro sottolinea l'esigenza di rivedere l'articolo 16, per effetto del quale, qualora i concessionari abbiano il controllo di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime sono tenute a concludere i contratti con i quali si destina alla radiodiffusione televisiva da parte del soggetto controllante una quota di pubblicità pari al 70 per cento del fatturato annuo ed alla diffusione da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, di una quota pari al 20 per cento dello stesso fatturato. Gli eventuali ulteriori contratti devono avere ad

oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quelli radiotelevisivi. Tale articolo dispone che il concessionario riversi sulle proprie reti, in una determinata percentuale la pubblicità raccolta: e, nel caso in cui un gruppo editoriale acquisisca una sola emittente televisiva, il meccanismo diventa addirittura irrazionale.

Il Ministro auspica infine la rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge, finalizzato a dar termine ad una vicenda delicata e sulla quale c'è grande attesa nel paese.

Secondo il senatore GUIZZI, il disegno di legge interviene tardivamente, dopo aver attraversato vicende assai travagliate; egli apprezza lo schema di parere redatto dal relatore, ma le dichiarazioni del Ministro consigliano una riconsiderazione complessiva del documento predisposto. A suo avviso il parere della Commissione dovrebbe orientarsi in senso favorevole al testo in esame, seppur con qualche osservazione, ma sciogliendo comunque una certa ambiguità segnalata dallo stesso senatore Maffioletti. La disciplina in discussione è rivolta a dare norma alla realtà in atto e questa circostanza spiega i suoi contenuti, per quanto essi suscitino qualche perplessità da parte del relatore. Se il legislatore fosse intervenuto prima, forse il suo compito sarebbe stato più agevole. Qualora invece il parere della Commissione dovesse rimanere sostanzialmente invariato, il Gruppo socialista si troverebbe nella necessità di esprimere un voto contrario.

Il senatore MANCINO osserva che il parere della 1^a Commissione giunge tardivo e sarebbe stato preferibile che la Commissione stessa si fosse espressa prima della conclusione della fase referente. È facile prevedere le difficoltà dell'Assemblea di tener conto del parere stesso. Anche a suo avviso il parere deve presentare un dispositivo favorevole, segnalando tuttavia alcune osservazioni sulle quali la posizione dei vari Gruppi potrebbe non essere coincidente. In una fase in cui si assiste ad una crescente influenza dei centri economici sulla vita politica del paese, il mantenimento del servizio pubblico radiotelevisivo svolge un'indispensabile funzione di bilanciamento. Rievocato poi l'*iter* del dibattito attraversato dalla normativa in discussione, sostiene che il riconoscimento di un più esteso accesso alle concessioni, anche da parte delle associazioni non riconosciute, non altera l'impianto complessivo del disegno di legge. Occorre invece a suo avviso reagire contro l'attribuzione ad organi parlamentari, nella fattispecie alla Commissione parlamentare di vigilanza, di funzioni gestionali e di nomina del Consiglio di amministrazione della concessionaria. Questo aspetto risale ad una stagione politica caratterizzata da forme di consociativismo oggi variamente ripudiate.

A suo giudizio pertanto l'organo che detiene il potere di nomina deve anche portare la responsabilità delle scelte compiute. Preso atto con soddisfazione che una delimitazione di competenza è intervenuta tra giunta e consiglio negli organi locali, secondo quanto previsto dal disegno di legge di riforma delle autonomie, il senatore Mancino si augura che si possa pervenire quanto prima ad un'analogia definizione di ruoli tra Parlamento e Governo. Le norme sul tetto pubblicitario introducono certamente una disparità di trattamento nei confronti degli

operatori privati, ma una sua eventuale abolizione aprirebbe la questione relativa alla funzione del servizio pubblico, il quale dovrebbe pertanto avvalersi di indici di affollamento che rischierebbero di snaturare il servizio medesimo. Analogamente il canone di abbonamento assicura entrate certe alla società concessionaria, ma non sembra vincolare lo Stato a servirsi esclusivamente della RAI. Conclusivamente il senatore Mancino ritiene che il parere della Commissione, pur favorevole, dovrebbe articolarsi raccogliendo le osservazioni emerse nel corso del dibattito e che saranno approfonditamente valutate dall'Assemblea.

Il senatore GUIZZI ribadisce che la posizione del Gruppo socialista è favorevole al disegno di legge approvato dalla Commissione di merito; egli insiste tuttavia perchè si dia un adeguato seguito alle dichiarazioni svolte dal Ministro, tenendone conto ai fini della redazione definitiva del parere. Alcuni dei rilievi espressi dal relatore attengono ad aspetti di merito e non di legittimità.

Il presidente ELIA fa a sua volta presente che alcune delle osservazioni espone nel corso del dibattito possono essere poste in relazione a profili di merito ovvero, alternativamente, di costituzionalità essendo opinabile tale confine anche in sede scientifica.

Secondo il senatore MAFFIOLETTI la Commissione non può esimersi dal prendere posizione sui punti qualificanti del disegno di legge, prendendo atto della diversità di posizioni emerse. Occorre innanzitutto, ai fini della redazione definitiva del parere, tenere conto delle norme definitivamente approvate dalla Commissione di merito; richiama quindi l'attenzione sulla rilevante attenuazione che si registra nella parte relativa al tetto pubblicitario, in cui lo schema di parere si discosta sensibilmente dall'esposizione introduttiva svolta dal relatore nella precedente seduta. Questo è un aspetto sul quale alcuni commissari possono differenziare la propria posizione giudicandolo relativo al merito. Per quanto attiene invece al problema del numero massimo di tre concessioni in ambito nazionale in capo ad un solo soggetto, la Commissione dovrà pronunciarsi con la massima chiarezza, facendosi carico delle preoccupazioni a suo tempo espresse dalla Corte costituzionale, la quale non ha legalizzato una situazione di fatto, ma l'ha considerata meramente provvisoria e transitoria.

Il senatore MANCINO precisa che la normativa in discussione non sta cristallizzando una situazione di duopolio, ma disciplina una situazione di concorrenza virtuale, aperta all'ingresso di nuovi operatori.

Il senatore SANTINI osserva che, nel corso del dibattito, sono emerse opinioni articolate, in un fitto intreccio tra nodi politici ed argomentazioni di rilievo costituzionale. È pertanto opportuno che il senatore Mazzola tenga conto nella stesura del parere dei chiarimenti venuti dal Ministro e delle osservazioni formulate dai commissari.

Concorda il senatore GUIZZI, il quale aggiunge che, con le correzioni e le osservazioni segnalate, il Gruppo socialista potrà prendere in esame la possibilità di esprimersi favorevolmente.

Al fine di consentire al senatore Mazzola di procedere alla nuova redazione del parere, il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle 19,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 13 marzo 1990, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138).
- POZZO ed altri. - Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140).
- MACALUSO ed altri. - Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159).
- PECCHIOLI ed altri. - Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione (2028).

II. Esame del disegno di legge:

- Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoriproduzione e disposizioni fiscali (1803).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (2090).

II. Esame dei disegni di legge:

- AZZARETTI ed altri. - Esercizio del diritto di voto da parte dei ricoverati nelle case di riposo per anziani, negli ospizi per mendicanti, negli istituti per inabili al lavoro e simili (1650).
- MANCINO ed altri. - Modificazioni agli articoli 17 e 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica e interpretazione autentica dell'articolo 16 della stessa legge (1776).
- Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine (2073).

e della Petizione n. 101 attinente al suddetto disegno di legge.

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Ordinamento delle autonomie locali (2092) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BOBBIO ed altri. - Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557).
- DUJANY e RIZ. - Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego (989-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 13 marzo 1990, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la tenuta di San Rossore (2044).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914).
- CASCIA ed altri. - Riforma del credito agrario (1614).
- DIANA e EMO CAPODILISTA. - Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003).
- Revisione della legislazione sul credito agrario (2048).
- MARGHERITI ed altri. - Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017).
- MARGHERITI ed altri. - Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla denominazione d'origine dei mosti e dei vini (2052).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GIUGNI ed altri. - Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771).

INDUSTRIA (10^a)

Martedì 13 marzo 1990, ore 15,30

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro dell'ambiente in ordine alle iniziative legislative in materia di attuazione del Piano energetico nazionale (*Doc. LXIV, n. 1*)

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCIA ed altri. - Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477 (1837).

- CUMINETTI ed altri. - Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855).
 - LIBERTINI ed altri. - Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027).
- II. Esame del disegno di legge:
- BOATO. - Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Martedì 13 marzo 1990, ore 16

- I. Discussione della bozza di relazione su iniziative in ambito comunitario ed internazionale per la lotta al narcotraffico ed al riciclaggio del danaro di illecita provenienza.
 - II. Discussione sulle risultanze di una indagine preliminare sugli arresti domiciliari a Napoli.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Martedì 13 marzo 1990, ore 9,30

Seguito della discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente sul caso Ustica nella seduta del 14 febbraio 1990.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

Martedì 13 marzo 1990, ore 15

- Audizione dell'onorevole Giuseppe Zamberletti:
Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981 (attività di soccorso ed assistenza durante la fase dell'emergenza);
Ministro per il coordinamento della protezione civile dal 1° gennaio 1982 al 30 novembre 1982 e dal 27 marzo 1984 al 27 luglio 1987 (gestione stralcio dei fondi e gestione delle disponibilità residue; interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981).
 - Comunicazioni del Presidente.
-